

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l'art.6, rubricato 'Autonomia Universitaria';

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 2, co.1, lett. b), relativo ai poteri del Rettore;

VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 480/12 dell'8.06.2012, modificato con i DD.RR. n. 726/16 dell'8.09.2016 e n. 185/2019 dell'11.03.2019 e, in particolare, l'art. 10 rubricato 'Il Rettore';

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, n. 1, recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo l del decreto-legge n. 6 del 2020";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19°, nel quale si riassumono e aggiornano le misure da adottare sul territorio nazionale ed in specie nelle Università, al fine di ridurre il potenziale diffondersi dei contagi;

VISTO il D.R. n. 170/2020 del 4 marzo 2020, con il quale sono state sospese una serie di attività specificamente individuate fino al 15 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, avente ad oggetto 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale', che dispone anche per le Università la sospensione fino al 15 marzo delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, recante 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

DECRETO N. 431/2020



COVID-19', che prescrive per le Università la sospensione fino al 3 aprile delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 62, edizione straordinaria, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto delle Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale', con il quale si adottano ulteriori misure che per le Pubbliche Amministrazioni salvaguardano la funzionalità ordinaria attraverso strumenti a distanza limitando la presenza di persona alle attività indifferibili non diversamente erogabili;

PRESO ATTO che il Direttore Generale con il Decreto n. 178 del 13 marzo 2020 ha dato specifica attuazione alle medesime disposizioni per i servizi e il personale tecnico e amministrativo, individuando le "attività indifferibili da rendere in presenza" nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e le distanze di sicurezza tra persone;

VISTO il D.R. n. 180/2020 del 16 marzo 2020 con il quale sono state sospese una serie di attività specificamente individuate fino al 3 aprile 2020;

VISTO il Decreto delle Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020, avente ad oggetto 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale' fino al 3 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

PRESO ATTO che il Direttore Generale con Decreto n. 191 del 31 marzo 2020 ha provveduto ad aggiornare le "attività indifferibili da rendere in presenza";

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, avente ad oggetto 'Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo





2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale' fino al 13 aprile 2020;

VISTO il Decreto Rettorale n. 194/2020 del 3 aprile 2020 con il quale le disposizioni del D.R. n. 180/2020 del 16 marzo 2020 sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 compreso;

VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.", convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" fino al 3 maggio 2020;

VISTO il Decreto Rettorale n. 203/2020 del 14 aprile 2020 con il quale le disposizioni del D.R. n. 194/2020 del 3 aprile 2020 sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 compreso;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. n), ai sensi del quale a decorrere dal 4 maggio 2020 "nelle università (...) possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università (...) assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività; ";

VISTO il Decreto Rettorale n. 227/20 del 30 aprile 2020, con il quale fino all'adozione del Protocollo sulle misure di sicurezza, prevenzione e protezione necessarie per l'attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. n), del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, sono state confermate le misure adottate dall'Ateneo per il contenimento dell'emergenza epidemiologica sino a nuova disposizione;





PRESO ATTO che il Direttore Generale con Decreto n. 228 del 30 aprile 2020 ha provveduto ad aggiornare le "attività indifferibili da rendere in presenza";

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 798 del 4 maggio 2020, con la quale sono state fornite le indicazioni per favorire una programmazione condivisa e coordinata delle azioni da intraprendere per la fase 2 e la fase 3;

VISTO il Protocollo di Ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, discusso con le OO.SS. e R.S.U. nella riunione del 7 maggio 2020 e firmato l'11 maggio 2020, funzionale alla graduale ripresa delle attività, nel rispetto delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione richieste dall'art. 1, comma 1, lett. n), del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020 n.74, avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1, comma 13, il quale stabilisce che "Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità' definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. s), ai sensi del quale a decorrere dal 18 maggio 2020 "nelle università ... possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università ... assicurano, ai sensi





dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;";

CONSIDERATO che, in applicazione del citato Protocollo dell'Università degli studi della Tuscia, a decorrere dal 18 maggio 2020 sono stati adottati dall'Amministrazione centrale e periferica dell'Ateneo piani di rientro del personale tecnico amministrativo che, tenendo conto delle attività da svolgere in presenza e delle attività che possono essere proseguite in *smart working*, assicurano il rispetto del principio della turnazione tra i lavoratori e di quello della gradualità nella ripresa delle attività in presenza;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di Ateneo è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 maggio 2020;

VISTO il D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 e, in particolare l'art. 1, co. 1, lett s) il quale stabilisce che ".... nelle Università, nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività seminariali, di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività";

VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 sono state prorogate sino al 31 luglio 2020;





VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.180 del 18-07-2020, SO n. 25), recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, il Capo IX, rubricato "Misure in materia di università e ricerca", e l'art. 263, comma 1, ai sensi del quale "Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'artico lazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale modalità....", e comma 2, ai sensi del quale "Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorita";

VISTE le linee guida sulla ripresa delle attività didattiche in presenza approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 20 luglio 2020 e del 22 luglio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 198 dell'8 agosto 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale sono state prorogate fino al 7 settembre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. s) ai sensi del quale "nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18";

CONSIDERATO che le disposizioni del DPCM di cui al precedente capoverso si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;

CONSIDERATA la necessità di programmare le attività istituzionali dell'Ateneo ed in particolare l'accoglienza delle matricole e degli studenti iscritti, adottando con urgenza la relativa disciplina organizzativa;





Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

VISTO il "Protocollo di ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (fase 3)" - discusso con le OO.SS. e R.S.U. nella riunione del 6 agosto 2020. e in fase di sottoscrizione - adottato allo scopo di organizzare la ripresa delle attività in presenza sulla base delle nuove disposizioni nazionali e regionali e nel rispetto delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione;

CONSIDERATA la possibilità di sottoporre il Protocollo ai competenti Organi accademici prima dell'avvio delle attività didattiche;

RITENUTO pertanto di dover recepire i contenuti del suddetto protocollo con apposito decreto rettorale;

DECRETA

Art. 1

- 1. E' approvato il "Protocollo di ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (fase 3)", allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
- 2. E' data ampia informazione del Protocollo di cui al comma 1 attraverso la diffusione dello stesso per posta elettronica a tutti i componenti della comunità dell'Università degli Studi della Tuscia e la sua pubblicazione sul portale di Ateneo.

Art. 2

- 1. Le misure previste dal "Protocollo di ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (fase 3)", che valgono per tutte le attività di Ateneo in qualunque sede svolte, entrano in vigore a decorrere dalla data del presente decreto e restano efficaci fino a nuova disposizione. A decorrere dalla medesima data il presente decreto sostituisce il decreto rettorale n. 294/2020 del 10 giugno 2020.
- 2. Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico nella prima seduta utile.

Viterbo, 10/08/2020

AL RETTORE
Prof. Stefano Ubertini

Firmato digitalmente da:

MARUCCI ALVARO

Firmato il 11/08/2020 13:12

Seriale Certificato: 43256270948323030774467625811500462457

Valido dal 20/01/2020 al 19/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

p